



Adottato dal Consiglio Direttivo in data 05/02/2024 con delibera n. 26/2024

LINEE GUIDA PER LA STIPULA DI ACCORDI E CONVENZIONI DI NATURA COMMERCIALE A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE

**Il Consiglio direttivo dell'Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista
Di Milano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio, Varese**

RILEVATO CHE pervengono alla Segreteria da parte degli iscritti richieste inerenti la possibilità di fruire di beni e servizi, connessi all'esercizio professionale a condizioni di particolare favore e alcune società hanno richiesto all'Ordine la possibilità di proporre prodotti e servizi agli iscritti attraverso canali informativi dell'Ordine offrendo particolari sconti e/o agevolazioni;

CONSIDERATO l'interesse dell'Ordine a favorire lo svolgimento dell'attività professionale dei propri iscritti;

RIBADITE la natura di ente pubblico dell'Ordine e la necessaria garanzia dell'assenza di interessi privati da parte dei membri del Consiglio dell'Ordine nelle convenzioni proposte agli iscritti all'Ordine;

RILEVATO che l'Ordine intende promuovere l'accesso agevolato dei propri iscritti a servizi e prodotti offerti da professionisti ed esercizi commerciali su tutto il territorio di estensione del circondario, nel rigoroso rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato.

Tutto ciò rilevato e considerato, si individuano le presenti linee guida da adottare per il reperimento delle proposte e l'accettazione, la valutazione e la diffusione delle possibili offerte e opportunità di natura commerciale a favore degli iscritti all'Ordine.

ART. 1. (premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti linee guida.

ART. 2 (oggetto)

Le linee guida hanno per oggetto la definizione degli indirizzi generali da seguire tra l'Ordine ed i diversi soggetti privati che intendono stipulare offerte e/o convenzioni a favore degli iscritti all'Ordine. Tali linee guida prendono in considerazione le fasi della ricezione/reperimento delle proposte e dell'accettazione, della valutazione e della diffusione delle convenzioni.

ART. 3 (modalità di ricezione/reperimento e di accettazione)

Le offerte di prodotti e servizi a favore degli iscritti possono essere individuate tra:

- offerte e proposte che giungono alla Segreteria dell'Ordine su iniziativa di soggetti commerciali;
- reperimenti di proposte commerciali in relazione a bisogni e necessità inerenti lo svolgimento della professione indicati dagli iscritti all'Ordine.

Le offerte commerciali vengono raccolte dalla segreteria dell'Ordine e presentate in valutazione al gruppo di lavoro "Servizi agli iscritti" che compie una prima istruttoria.

Le richieste da parte di soggetti commerciali inoltrate devono contenere, a pena di inammissibilità:

- l'esposizione chiara ed esauriente delle condizioni di agevolazione riservate agli iscritti dell'Ordine;
- l'autocertificazione, a norma dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, che attesti di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Presentando la richiesta, il Proponente assume la piena responsabilità della veridicità e correttezza delle informazioni esposte. Egli è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ordine, con le modalità di cui al primo periodo, qualsiasi aggiornamento dei dati inerenti l'agevolazione pubblicata sul sito web dell'Ordine.

L'Ordine si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento al proponente prova documentale delle circostanze dichiarate nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva al fine di accertarne la veridicità, anche mediante verifiche a campione.



Se ritenuto utile per la piena e chiara comprensione della richiesta, il Proponente può:

- a) allegare documentazione esplicativa o indicare link ad un proprio sito-web;
- b) indicare eventuali referenze istituzionali relative all'agevolazione.

Le offerte commerciali che il gruppo di lavoro riterrà idonee saranno discusse dal Consiglio direttivo, di norma nella prima seduta utile, previa richiesta d'inserimento di uno specifico punto all'ordine del giorno.

Tale richiesta dovrà pervenire almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio.

Le convenzioni hanno validità annuale e possono essere rinnovate per tacito consenso: l'Ordine si riserva una valutazione annuale al fine dell'interesse alla conferma della convenzione.

Ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento unilateralmente dall'accordo dandone formale comunicazione all'altra.

ART. 4 (modalità di valutazione delle offerte di convenzione a favore degli iscritti)

L'Ordine, al fine di tutelare il decoro e l'immagine professionale, valuterà ogni singola proposta di convenzione reperita/giunta all'attenzione del Consiglio.

La valutazione sarà attuata operando nel rispetto delle norme ordinistiche e del Codice Deontologico nonché su di una serie di caratteristiche e criteri di seguito elencati:

1. adesione, pertinenza e attinenza della proposta in esame, alla Professione sia direttamente che a livello di interesse professionale / sociale / culturale / economico per gli iscritti;
2. presenza di offerta chiara e circostanziata sui beni e servizi offerti;
3. previsione di vantaggi economici, formativi, ecc. per gli iscritti quali sconti, accessi riservati, promozioni, ecc.;
4. presenza di messaggio non ingannevole nella comunicazione;
5. assenza di costi e oneri o impegni vincolanti per l'Ordine;
6. assenza di dati noti su comportamenti scorretti dell'azienda promotrice e/o fornitore dei servizi.
7. rispetto delle disposizioni di legge vigenti soprattutto per quanto attiene la normativa in materia di tutela dei dati personali (privacy) ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679.

A tal fine il gruppo di lavoro "Servizi agli iscritti" istruirà delle brevi indagini conoscitive per verificare l'affidabilità del proponente e valutare l'aderenza di quanto descritto nella nota inviata con quanto poi effettivamente proposto ed ogni altro elemento che dalla nota risulti ambiguo/poco chiaro.

Art. 5 (diffusione delle informazioni)

L'Ordine, dopo aver deliberato le convenzioni a favore dei propri iscritti ritenendole coerenti con il presente regolamento, provvederà a diffondere le informazioni relative attraverso i propri canali informativi.

Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente dell'Ordine e dal legale rappresentante del soggetto commerciale.

Art. 6 (Risoluzione delle convenzioni)

Ogni inadempimento delle condizioni previste all'interno delle convenzioni siglate ne determineranno l'immediata decadenza. In tali casi sarà data tempestiva comunicazione agli iscritti attraverso i canali informativi dell'Ordine.

ART. 7 (norme e raccomandazioni finali)

L'Ordine potrà promuovere sondaggi tra gli iscritti volti a favorire l'espressione e l'esplicitazione di necessità di servizi legati all'esercizio della professione e verificherà la corrispondenza tra i bisogni degli iscritti e l'instaurazione di convenzioni.

ART. 8 (pubblicazione)

Le linee guida sono pubblicate sul sito internet dell'Ordine, insieme al modulo di richiesta di convenzione.

L'Ordine cura la pubblicazione e l'aggiornamento delle convenzioni in corso.